



Federazione  
Italiana  
Sindacale  
Assicurazioni  
Credito

Federazione Nazionale Via Vicenza 5/a – 00185 Roma – Segreteria Nazionale  
Tel. 06-448841 Fax 06-4462587 [www.fisac.it](http://www.fisac.it)

## ***Le nuove norme pensionistiche e gli Esodati del Credito e della Riscossione***

# **L'INPS fa chiarezza: si applica la disciplina precedente**

*Il 5 febbraio l'INPS ha diramato un Messaggio interpretativo sull'applicazione delle nuove norme pensionistiche (conseguenti all'Accordo 23 luglio 2007) agli esodati del settore.*

*La legge 247 del 24 dicembre 2007 accogliendo le determinazioni dell'intesa raggiunta da CGIL CISL e UIL con le parti imprenditoriali e il governo ha cambiato le disposizioni sul diritto a pensione introdotte dalla legge "Maroni" del 23 agosto 2004, che aveva inserito il c.d. "scalone" ovvero un drastico aumento degli anni utili ai fini pensionistici.*

*La rimodulazione dell'allungamento dell'età e degli anni per le pensioni di anzianità e una revisione più graduale delle finestre pensionistiche ha comportato complessi problemi di interpretazione in merito al trattamento degli esodati, i quali in virtù della nuova legge raggiungono il diritto a pensione prima di quanto disponeva la legge Maroni.*

*Il messaggio INPS n.2970 del 5 febbraio 2008, che alleghiamo a questa informativa, da una risposta confortante ai dubbi sorti in proposito.*

*La circolare è molto chiara, la riassumiamo comunque nei punti essenziali:*

- ***I lavoratori e le lavoratrici ammessi al fondo di solidarietà del credito e della riscossione prima dell'entrata in vigore della legge 247 del 2007, che è operativa dal 1° gennaio 2008, avranno diritto al numero e alla misura degli assegni e alla conseguente contribuzione pensionistica fino alla scadenza concordata con l'azienda al momento dell'accesso al Fondo . La certificazione rilasciata dall'INPS sul periodo di pensionamento di anzianità***

*ha valore costitutivo del diritto. E' fatta salva la possibilità per chi lo desidera di fare domanda di pensionamento anticipato ai sensi della nuova legge.*

- ***Trattamento equivalente verrà applicato a coloro che usufruiscono di assegni di accompagnamento del Fondo finalizzati alla pensione di vecchiaia, in merito alle finestre, perciò coloro che sono andati in esodo fino alla data del 31 dicembre (decorrenza assegno 1° gennaio 2008) hanno diritto ad andare in pensione il mese successivo al compimento dell'età anagrafica (perciò senza l'applicazione delle finestre della nuova legge) .***
- ***Il diritto alla pensione di anzianità per i lavoratori ammessi alla prestazione del Fondo esuberi dopo il 1° febbraio 2008 deve essere certificato in funzione della nuova disciplina, perciò le domande degli assegni straordinari firmate dalle parti dovranno essere modificate e integrate ai sensi della nuova normativa.***
- ***Il diritto alla pensione di vecchiaia per i lavoratori ammessi alla prestazione del Fondo esuberi dopo il 1° febbraio 2008 deve essere certificato in funzione della nuova disciplina delle finestre introdotta dalla legge: ugualmente si farà per coloro che hanno già presentato domanda , ma per i quali non è ancora stata definita la certificazione.  
Nel caso in cui la scadenza dell'assegno prevista dalla domanda non tenga conto della finestra di uscita, l'INPS segnalerà la cosa all'azienda perché provveda ad una modifica delle intese previste con il lavoratore o la lavoratrice.***

*La Segreteria Nazionale della FISAC*

*Roma 12 febbraio 2008*